

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 102 del 27/05/2010 - rif. PREC 139/09/S

Parere di Precontenzioso n. 102 del 27/05/2010 - rif. PREC 139/09/S d.lgs 163/06 Articoli 6, 73 - Codici 6.1, 73.1

In caso di erronea indicazione da parte della stazione appaltante nei documenti di gara, l'inesattezza dell'importo pagato a titolo di contributo all'Autorità non può comportare l'esclusione dalla gara degli operatori economici. Permane l'obbligo della stazione appaltante di provvedere sia a versare essa stessa l'integrazione dell'importo erroneamente corrisposto, pena l'avvio della relativa procedura di riscossione coattiva, sia a richiedere tale integrazione ai concorrenti medesimi, a pena di esclusione dalla gara.